

# **BVGer A-6642/2013 vom 27. Januar 2015**

Bundesverwaltungsgericht, 2015-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_A-6642\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6642_2013)

FR: TAF A-6642/2013 du 27 janvier 2015

IT: TAF A-6642/2013 del 27 gennaio 2015

## **Regeste**

Impianto interno

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 29 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2013, n. 3.198).

### **E. 3**

Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto di annullare la "sanzione di multa" comminata con la decisione dell'ESTI del 29 ottobre 2013. Nella misura in cui, però, il predetto RaSI è stato prodotto dal ricorrente in data 6 gennaio 2014 (e quindi dopo il termine fissato dall'ESTI; cfr. consid. di fatto G), la questione a sapere se detto rapporto deve essere consegnato non è

più litigiosa. Resta invece da esaminare se, al momento dell'atto impugnato, la decisione era fondata e quindi se a giusto titolo l'autorità di prima istanza ha addossato spese procedurali al ricorrente.

#### **E. 4**

Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A 2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2). Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A 6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A 7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). Secondo l'art. 36 cpv. 1 OIBT, "i gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo". E secondo il capoverso della del medesimo art. 36 OIBT, "questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici". Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, la richiesta ed i due richiami del gestore di rete sono un presupposto formale necessario per l'apertura della procedura dinanzi l'ESTI (cfr. Sentenza A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto.

#### **E. 5.1**

Nel proprio gravame il ricorrente sostiene di aver ricevuto unicamente la richiesta di presentazione del rapporto di sicurezza da parte dell'ESTI - del 19 marzo 2013 - recante un'erronea indicazione dell'immobile, e successivamente dopo richiesta di precisazione nel maggio 2013, una decisione (tramite scritto raccomandato) del 28 [recte 29] ottobre 2013 in cui l'autorità federale fissava al 3 gennaio 2014 un ulteriore termine per la presentazione del documento richiesto, come pure venivano addossati 600 franchi a titolo di tassa per

l'emanazione della decisione.

### **E. 5.2**

L'autorità inferiore ha dichiarato invece che il gestore di rete ha sollecitato al ricorrente il rapporto di controllo degli impianti elettrici con scritti del 23 marzo 2010, 6 ottobre 2010 e 19 aprile 2012, trasmessi al medesimo recapito postale della decisione qui impugnata. L'ESTI ha pure evidenziato che, susseguentemente al trasferimento della pratica da parte del gestore di rete giusta l'art. 36 OIBT, nuovi solleciti datati 19 marzo (con errata indicazione dell'immobile oggetto di controllo) e 26 giugno 2013 (con indicazione corretta dell'immobile) sono stati trasmessi a A.\_\_\_\_\_.

### **E. 5.3**

Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.119 e 3.149). Il Tribunale amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è adottata quando il Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.141). Se un fatto asserito non viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di diritto pubblico vale il principio generale - ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) - secondo cui chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo A-962/2009 del 23 luglio 2009 consid. 6.3; Christoph Auer, in: Kommentar VwVG, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zurigo 2008, N. 16 ad art. 12; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., N. 3.150; Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, N. 207 ad art. 12; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, N. 1623). Tuttavia, nel caso in cui l'apprezzamento delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto è stata stabilita o rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene senza oggetto (cfr. DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.).

### **E. 5.4**

In casu, dagli atti di causa, non emerge però alcun documento probatorio circa le avvenute notifiche dei singoli scritti inviati dal gestore di rete al ricorrente e della lettera di trasferimento della pratica del 21 dicembre 2012 inoltrata dal gestore di rete, nella quale è fatto riferimento alla richiesta del rapporto di sicurezza e dei relativi richiami. Inoltre, pur tenendo conto di tutte le circostanze, una tale notifica non si evince nemmeno da altri indizi. Anche volendo considerare l'atteggiamento poco collaborativo del ricorrente (vedi scambio di posta elettronica dello stesso ricorrente con l'autorità di prima istanza, del 21 maggio 2013, doc. 6 dell'incarto di prima istanza, dal quale non si evince la minima buona volontà ad orientare l'autorità di prima istanza, caduta precedentemente nell'errore di designazione esatta dell'immobile), le sue dichiarazioni sono sempre state coerenti circa l'assenza di

lettere recapitategli da parte del gestore di rete. Anche altri mezzi di prova infine non cambierebbero - pure in applicazione del principio inquisitorio dell'art. 12 PA - la sostanza delle cose, posto che le lettere citate sono state spedite con posta semplice e non per raccomandata. Visto quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile - dev'essere ammesso e la decisione impugnata annullata per quanto riguarda le spese procedurali (e non una multa) messe a carico del ricorrente, unico punto litigioso nella presente causa (cfr. prec. consid. 3.3). 6. In considerazione dell'esito della lite, che vede soccombente l'autorità inferiore, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 500 franchi versato dal ricorrente il 23 dicembre 2013, gli verrà restituito integralmente, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali. Non si giustifica tuttavia l'assegnazione di ripetibili al ricorrente (art. 64 cpv. 1 PA a contrario ; rispettivamente art. 7 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.